

- d) L'identificazione supplementare degli ovini infetti, a cura del predetto veterinario, tramite introduzione di un bolo endoruminale ed asportazione di un lembo del padiglione auricolare (di norma il dx) a forma di T;
- e) La distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli agnelli e/o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita, e comunque degli animali morti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, secondo i mezzi a disposizione, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
- f) La ripetuta pulizia e la disinfezione dopo l'uso dei ricoveri, e degli altri locali di stabulazione, particolarmente dopo ogni parto o aborto , nonché di tutti i contenitori, delle attrezzature e gli utensili utilizzati per gli animali, dei mezzi di trasporto e delle aree di carico e scarico degli animali, e comunque dopo l'avvenute eliminazione dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento;
- g) Il divieto di reimpiego dei pascoli, dei quali hanno precedentemente usufruito tali animali, prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
- h) Il divieto di monta per gli animali infetti e per quelli sieronegativi, con arieti e/o becchi di allevamenti sani e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
- i) Il divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto salvo autorizzazione per l'uscita degli ovini destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del D. P. R. n. 320/54 a cura del dirigente responsabile del distretto veterinario o suo delegato;
- j) Il sequestro degli animali sieronegativi fino alla revoca della presente ordinanza, con il divieto di qualsiasi movimento dell'allevamento infetto, salvo autorizzazioni per urgenti esigenze di alimentazione da rilasciarsi a norma dell'art. 14 del D. P. R. n. 320/54, dietro richiesta scritta e motivata del proprietario o detentore degli animali sieronegativi;
- k) La vaccinazione di tutti gli animali da rimonta in età prepubere e compresa tra 3 e 6 mesi di età con l'inoculazione sottocutanea di vaccino Rev. 1;
- l) Il censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive alla malattia;
- m) La mungitura degli animali sani prima di quelli infetti o sospetti, quest'ultima seguita dalla disinfezione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate;
- n) Che il latte o il colostro prodotto dagli ovini infetti venga impiegato unicamente per l'alimentazione degli animali dello stesso allevamento, previo trattamento termico atto a risanarlo (per esempio dopo bollitura);
- o) Il divieto di utilizzare il latte munto dagli anomali sieronegativi, per il consumo umano o per la produzione di latticini, salvo che non venga destinato come " Latte non conforme " a stabilimenti di caseificazione riconosciuti con numero CE, per essere risanato prima della lavorazione mediante idoneo trattamento di pasteurizzazione;
- p) L'immediata distruzione con il fuoco o l'interramento previa aspersione con appropriati disinfettanti, del fieno della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- q) Di sistemare il letame, proveniente dai ricoveri o dai locali di stabulazione utilizzati dagli ovini in luogo inaccessibile agli animali dell'azienda, lo stesso deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione parimenti ai liquami, e conservato per almeno tre settimane prima dell'utilizzo, che comunque rimane vietato alla coltivazione degli ortaggi;
- r) Di sottoporre i cani presenti nell'azienda ad accertamenti sierologici per la brucellosi ed in caso di sieropositività il loro sollecito isolamento e trattamento terapeutico fino a guarigione;
- s) Di tenere chiusi i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, impedendone l'accesso a persone estranee, cani, gatti ed animali da cortile, avendo cura di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
- t) Di non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
- u) Di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- v) Di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti.


Qualora i provvedimenti della presente Ordinanza, riguardano animali tenuti al pascolo brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato, preferibilmente a valle della rimanente tenuta, lontano da strade e corsi d'acqua.

La presente Ordinanza deve essere notificata al Sig. _____, nato a _____ e residente a _____ (PA) in _____, quale titolare dell'azienda ovina identificata dal _____ sita in _____, agro del Comune di Bagheria allo scopo di attenersi a quanto disposto, con gli effetti di Legge che ne derivano in caso di mancata ottemperanza.

All'occorrenza la presente Ordinanza va estesa agli eventuali soggetti che detengono i propri animali in promiscuità con gli ovini del predetto allevamento, o che comunque abbiano avuto contatto con gli stessi, per ragioni di pascolo, monticazione o transumanza, i cui greggi devono essere considerati sospetti di infezione e sottoposti alle prove sierologiche ufficiali con le medesime modalità previste per l'allevamento infetto.

Demanda per gli adempimenti di specifica competenza, all'ASP 6 Palermo – Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Unità Operativa Veterinaria di Bagheria.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione di tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'Ordinanza.



IL SINDACO
Patrizio Cinque
Patrizio Cinque